

**§ 84. - L.Reg. Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989 n. 22. Interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico.**

**Art. 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente, interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, nonché della formazione di alghe, di muciliaggini e di altro materiale organico.

Per le forme e modi dell'accertamento dei presupposti degli interventi l'Assessore regionale all'ambiente, nonché per l'esecuzione degli stessi il Direttore regionale dell'ambiente, sono autorizzati ad applicare le procedure previste dall'art. 3 della L. Reg. 28 agosto 1989 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può inoltre:

- a) affidare incarichi di ricerca e studio ad istituti, società o professionisti specializzati;
- b) svolgere, anche a mezzo di affidamenti a terzi, attività promozionali e di informazione scientifica, nonché curarne la conseguente divulgazione;
- c) acquisire mezzi e materiali speciali, con assunzione dell'eventuale onere per la relativa gestione, manutenzione, e/o utilizzo (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. Reg. 26 aprile 1990 n. 18.

**Art. 2.** Per le medesime finalità previste dall'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni costieri, ai loro Consorzi nonché alle Aziende di soggiorno e turismo interessate.

I finanziamenti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche le iniziative intraprese e/o realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 13 giugno 1989 n. 227.

Tra le iniziative di cui ai precedenti commi devono ricomprendersi anche eventuali attività di ca-

attere promozionale e/o informativo (1).

(1) Comma aggiunto dell'art. 2 della L. Reg. 26 aprile 1990 n. 18.

**Art. 2-bis.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.160 milioni a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina, con sede in Trieste, per le attività ed iniziative che lo stesso andrà ad assumere al fine della ricerca e del monitoraggio sullo stato chimico, fisico e biologico delle acque marine.

Modalità e termini per la concessione del finanziamento verranno determinati con deliberazione della Giunta, regionale (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. Reg. 26 aprile 1990 n. 18.

**Art. 2-ter.** 1. Le attività di cui all'art. 1, comma 3, nonché il finanziamento di cui all'art. 2-bis, sono attuati nell'ambito dell'attività coordinata tra le Regioni interessate e in considerazione dell'ampiezza del fenomeno e dell'urgenza delle iniziative, possono:

- a) avere ad oggetto l'intero bacino dell'Alto Adriatico;
- b) avere inizio sin dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di affidamento e/o di finanziamento (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. Reg. 26 aprile 1990 n. 18.

**Art. 2-quater.** La Regione è autorizzata ad aderire al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina secondo quanto previsto dalla L. Reg. 28 ottobre 1980 n. 58.

A tal fine il Consorzio di cui al comma 1 dovrà apportare le necessarie modifiche statutarie (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. Reg. 26 aprile 1990 n. 18.

**Art. 3.** Qualora le iniziative previste ai precedenti articoli formino oggetto di finanziamento statale, gli interventi finanziari della Regione potranno venir considerati quali anticipazioni sull'utilizzo dei relativi fondi.